

## QUESTIONI APERTE

---

### Disastro ambientale

#### La decisione

**Disastro ambientale colposo - Sequestro preventivo - Condotta abusiva - Ambiente - Assenza del disastro - Annullamento senza rinvio (C.p., artt. 113, 434, 452-*quater*, 452-*quinquies*).**

*Il reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* del codice penale ha, quale oggetto di tutela, l'integrità dell'ambiente e in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all'articolo 434 del codice penale, menzionato nella clausola di riserva ("fuori dai casi previsti dall'articolo 434"), posto a tutela dell'incolumità pubblica, peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche di reati contro l'incolumità pubblica disciplinate dagli articoli che lo precedono. Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei reati contro l'incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che tutt'al più viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell'ecosistema.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE TERZA, 3 luglio 2018 (ud. 18 giugno 2018)  
CAVALLO, *Presidente* - RAMACCI, *Relatore* - CORASANITI, *P.G.* (Conf.) - N. e R., *ricorrenti*.

#### **Il nuovo delitto di disastro ambientale: un'importante sentenza in tema di rapporti tra l'art. 452-*quater* c.p. e 434 c.p.**

Sin dalla sua introduzione, l'articolo 452-*quater* c.p. ha sollevato aspre critiche e numerosi dubbi applicativi, legati ai profili di indeterminatezza insiti nella formulazione letterale di tale fattispecie, nonché all'interpretazione da attribuire alla clausola di riserva («fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p.»), inserita dal legislatore come *incipit* nella descrizione della condotta tipica del delitto di disastro ambientale. La sentenza *ivi* in commento, focalizzandosi soprattutto sulla terza (isolata) ipotesi dell'art. 452-*quater* c.p., si propone di conferire maggior chiarezza al perimetro applicativo di tale delitto, tenendo in principale considerazione il bene giuridico oggetto di relativa tutela: l'ambiente.

*Since its introduction, article 452-*quater* C.P. has raised harsh criticisms and numerous applied doubts, linked to the indeterminacy profiles inherent in the literal formulation of this case, and to the interpretation to be attributed to Reserve clause ("Outside the cases provided for in article 434 C.P."), taught by the legislator as *Incipit* in the description of the conduct typical of the crime of environmental disaster. The judgement *Ivii* in comment, focusing mainly on the third (isolated) hypothesis of art. 452-*quater* C.P., it proposes to give more clarity to the application perimeter of this crime, taking in principal with- sideration the legal good object of relative protection: the environment.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. Il caso *sub judice*: la pronuncia della Corte di cassazione traccia la linea di confine tra il nuovo delitto di disastro ambientale e il disastro c.d. innominato. - 3. La nozione di ambiente rilevante ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p. e i problemi di determinazione del livello di "compromissione" ambientale.

## 1. Premessa.

L'adozione di un sistema di tutela penale idoneo ad incoraggiare la salvaguardia dell'ambiente e reprimere, attraverso misure sanzionatorie effettive, i più gravi delitti perpetrati ai danni dell'ecosistema rappresenta – oggi più che mai – un obiettivo cui uno Stato moderno deve necessariamente tendere.

Sebbene tale consapevolezza si scontri inesorabilmente con la natura fisiologica dell'essere umano<sup>1</sup>, è innegabile come il livello di attenzione rispetto alla questione ambientale abbia subito negli ultimi decenni un drastico incremento, generando una presa di coscienza collettiva circa il bisogno di predisporre una strategia "globale" per uno sviluppo ecologicamente sostenibile<sup>2</sup>, sul presupposto della stretta interdipendenza tra il bene ambiente e la qualità di vita<sup>3</sup>. Come noto, sulla scorta della spinta comunitaria<sup>4</sup>, l'ordinamento italiano ha

---

<sup>1</sup> Si rinvia sul punto alle interessanti considerazioni di GOLEMAN, *Intelligenza ecologica*, Milano, 2009, il quale, trattando il tema degli «allarmi percettivi innati», afferma come il cervello umano sia «perfettamente calibrato per inquadrare e reagire istantaneamente a una gamma prefissata di pericoli, quelli che ricadono all'interno del campo visivo del periscopio di cui la natura ci ha fornito», ma non sia altrettanto formato per «individuare minacce meno palpabili, come il lento surriscaldamento del pianeta, l'insidiosa diffusione di particelle chimiche distruttive nell'aria che respiriamo e nel cibo di cui ci nutriamo, o l'inesorabile devastazione di ampie porzioni della flora o della fauna del nostro pianeta».

<sup>2</sup> Sulla necessità di considerare gli attentati più gravi all'ambiente un "obiettivo di tutela globale", si veda quanto efficacemente sostenuto da STEA, *Le coordinate sovranazionali del diritto penale dell'ambiente*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, a cura di Pisani, Cornacchia, Bologna, 2018, 2, il quale evidenzia come, quando tali attentati sono commessi da grandi imprese multinazionali, sia indubbia l'importante asimmetria sussistente tra la capacità di reazione o neutralizzazione del sistema giudiziale nazionale e la capacità delle multinazionali di evitare qualsiasi controllo efficace. Tali considerazioni, osserva l'Autore, conforterebbero «una ragionevole precisa presa di posizione internazionale, magari con l'istituzione di una Corte sovranazionale sull'ambiente, a cui affidare l'accertamento e la punizione di tali crimini ambientali». Sulla necessità di risolvere i problemi ambientali che sorgono a livello globale rintracciando soluzioni durature ed efficaci da attuare attraverso la riforma della rete di interdipendenze e interazioni planetarie, cfr. altresì BAUMAN, *Vita liquida*, Roma-Bari, 2008, 177; MAZZA, *La tutela penale degli habitat all'interno di un sito protetto*, in *Riv. Trim. dir. pen. ec.*, 2018, 1-2, 283.

<sup>3</sup> Per un inquadramento della locuzione «qualità di vita», cfr. LEOCI, *Impresa, ambiente e qualità di vita: i bilanci della sostenibilità*, Bari, 2007, 26 ss.; sul rapporto tra sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente che si ripercuote sulla qualità della vita di relazione, cfr. VIOLANTE, *Le due "formule magiche" della promozione dello sviluppo sostenibile e della protezione dell'ambiente*, in *Urbanistica contrattata e tutela dell'ambiente*, a cura di Barbiera, Bari, 2007, 133 ss.

<sup>4</sup> Si pensi, in particolare, alle Direttive 2008/99/CEE del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e 2009/123/CEE, sull'inquinamento provocato dalle navi, le quali – anziché stabilire generici obblighi di predisporre discipline idonee rispetto agli scopi di tutela perseguiti – hanno previsto specifici obblighi di incriminazione gravanti sugli Stati membri. Per un maggiore approfondimento dot-

affrontato la necessità di punire le condotte offensive degli ecosistemi stratificando nel tempo un tessuto normativo<sup>5</sup> alquanto complesso, disomogeneo e di difficile interpretazione<sup>6</sup>, in relazione al quale il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, emanato – dopo ben due messe in mora da parte della Commissione Europea – in virtù della Legge Delega 4 giugno 2010, n. 96, ha rappresentato una tappa significativa<sup>7</sup>, sebbene si sia limitato ad inserire due nuove fattispecie contravvenzionali a tutela delle specie animali e vegetali protette (artt. 727-*bis* e 733-*bis* c.p.), anziché operare una revisione integrale della normativa penale di settore, come auspicato dai precetti madre di derivazione europea<sup>8</sup>.

---

trinale in merito, si rinvia a PAONESSA, *Gli obblighi di tutela penale*, Napoli, 2009, 227 ss; SATTA, *Gli obblighi comunitari di tutela penale ambientale alla luce della direttiva 2008/99/CE e del Trattato di Lisbona*, in *Riv. pen.*, 2010, 12, 1222 ss; SATTA, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi. Prevenzione e sanzione. Unione Europea, Italia, Spagna*, 2008, 27 ss; VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, 449 ss; BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra internazionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. e giur. agr.*, 2009, n. 5, 301; LO MONTE, *Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Codice dell'ambiente*, a cura di Greco, Roma, 2009, 1293 ss; MERLIN, *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Ambiente & sicurezza*, 2009, 86 ss; PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. proc. pen.*, 2009, 918 ss.; VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2009, 1, 10; VERGINE, *Precetti e sanzioni penali: dalla Direttiva n. 2008/98/CE alla Direttiva 2008/99/CE sui rifiuti. Quali modifiche al codice dell'ambiente?*, GIAMPIETRO, Milano, 2009, 276 ss.; VERGINE, *Rossi di vergogna, anzi paonazzi...leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2011, 2, 129 ss.

<sup>5</sup> Procedendo con ordine cronologico, si ricordano, nello specifico: L. 13 luglio 1966, n. 615 (c.d. “legge antismog”), con cui è stata affrontato il problema dell’inquinamento dell’aria derivante da impianti termici, industriali e mezzi motorizzati; la L. 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. “legge Merli”), in materia di inquinamento idrico; il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 relativo al settore dei rifiuti, poi superato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. “Decreto Ronchi”); il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, denominato nella prassi “Testo Unico dell’Ambiente” (T.U.A.) ovvero “Codice dell’ambiente”, adottato nell’intento di operare un coordinamento delle disposizioni poste a tutela dei principali settori ambientali, dimostratosi tuttavia fortemente inidoneo ad assicurare un’effettiva repressione delle offese all’ecosistema, essendo per lo più imperniato sullo schema del reato di pericolo astratto o presunto, avente natura contravvenzionale.

<sup>6</sup> In dottrina, si rinvia ad AMIRANTE, *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2000, 9, il quale ha definito il complesso legislativo venutosi a creare come un vero e proprio «inquinamento da norme»; sulla normativa scoordinata ed esuberante, dispiegata da un legislatore «improvvidamente profilo, per non dire incontenente» a salvaguardia di interessi *latu sensu* ambientali, si soffermava in passato BAJINO, *Problemi attuali di diritto penale ambientale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1988, 448; sulla disorganicità della normativa «selvatica e intrigata», cfr. GIUNTA, *Il bene giuridico dell'ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in *Ambiente e diritto*, a cura di Grassi, Cecchetti, Andronio, Perugia, 1999, vol. II, 575.

<sup>7</sup> Si ricordi, infatti, come tale intervento legislativo abbia costituito il primo importante passo verso l’estensione della responsabilità degli enti alle fattispecie ambientali, attraverso l’introduzione nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dell’art. 25 *undecies*.

<sup>8</sup> Tra i rilievi critici in ordine al D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si rinvia, *ex multis*, a PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 di attuazione delle direttive europee*

L'ultimo *step* del travagliato percorso legislativo di riforma si è concretizzato con la L. 22 maggio 2015, n. 68 che, nel riscrivere profondamente la disciplina penale posta a tutela dell'ambiente<sup>9</sup>, ha inserito - dopo i delitti contro l'incolumità pubblica - il nuovo Titolo VI *bis* al Libro II del codice penale ("Dei delitti contro l'ambiente").

Ai fini che qui rilevano, va evidenziato in particolare come all'interno della nuova codificazione si rinvenga *inter alia* l'art. 452-*quater* c.p.<sup>10</sup>, che punisce chi, «abusivamente», cagiona uno dei tre eventi qualificati come «disastro am-

---

*sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 477; MADEO, *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. proc. pen.*, 2011, 9, 1055 ss.; MANDUCHI, *La riforma dei reati ambientali e il D.lgs. 231/2011: prime riflessioni*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2011, 731 ss.; HEINE, *Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2011, 105 ss.; LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia di ambiente: nuovi "orchestrali" per vecchi "spartiti"*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2008, 54 ss.

<sup>9</sup> Senza pretesa di esaustività, per i primi commenti dottrinali relativi alla riforma, anche per il reperimento di ulteriori rinvii bibliografici, cfr. GUGLIELMI, MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2015, 13; RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, Torino, 2015; RUGA RIVA, *Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); CARUSO, voce *Ambiente (riforma penale dell')*, in *Dig. Pen.*, Agg. IX, Torino, 2016; SIRACUSA, *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2015, 225; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); MANNA, *Il nuovo diritto ambientale*, Roma, 2016; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015; AMARELLI, *La riforma dei reati ambientali: luci ed ombre di un intervento a lungo atteso. A proposito di Carlo Ruga Riva, I nuovi ecoreati*, Commento alla legge 22-5-2015, n. 68, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 1, 2016, 405 ss; TELESCA, *Osservazioni sulla L. n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Leg. pen.*, 2016, 6 ss.

<sup>10</sup> Per ogni completezza espositiva si ricorda altresì come, oltre al delitto di disastro ambientale, la riforma abbia introdotto altre quattro fattispecie incriminatrici: il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), con l'ipotesi aggravata in caso di morte o lesioni (art. 452-*ter* c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), di impedimento del controllo (art. art. 452-*septies* c.p.) e di omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.). Sempre sul versante dell'inasprimento delle conseguenze dei reati ambientali, vengono poi previste una serie di circostanze aggravanti (artt. 452-*octies* e 452-*nonies* c.p.), misure in senso lato sanzionatorie e accessorie e ipotesi di ravvedimento operoso (artt. 452-*decies*, 452-*duodecies* e applicazione dell'art. 32-*quater* c.p.). La L. 22 maggio 2015, n. 68 porta con sé anche una serie di disposizioni - sempre incluse nell'ambito del codice penale, ancorché poste esternamente rispetto alla disciplina del nuovo Titolo VI *bis* - che, per i delitti di nuovo conio, prevedono il raddoppio dei termini di prescrizione, nonché ha esteso il catalogo dei reati c.d. presupposto della responsabilità da reato degli enti, così modificando l'articolo 25 *undecies* del d.lgs. n. 231 del 2001. Vengono infine apportate alcune modifiche al d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo nel medesimo una Parte Sesta *bis*, dedicata alla "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" e composta da sette articoli (da 318-*bis* a 318-*octies*).

bientale» («l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema» (n. 1), «l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» (n. 2), o «l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo» (n. 3)), abbandonando l’opzione di tutela incentrata sul pericolo per abbracciare il reato d’evento, istantaneo e ad effetti permanenti<sup>11</sup>.

Benchè tale fattispecie appresti un severo apparato punitivo, sanzionando con una pena alquanto elevata (reclusione da cinque a quindici anni)<sup>12</sup> gli eventi più macroscopici perpetrati ai danni dell’ambiente, e superi così la “tutela d’impronta formale”<sup>13</sup> propria del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, essa ha sollevato aspre critiche in dottrina e numerosi dubbi in sede applicativa<sup>14</sup>, derivati in particolare dai profili di indeterminatezza insiti nella sua formulazione letterale (si pensi, ad esempio, alla vaghezza di alcune espressioni, quali “abusivamente”<sup>15</sup>, “alterazione irreversibile”<sup>16</sup>, “compromissione”<sup>17</sup>), nonché dalla

<sup>11</sup> MILITA, *Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le responsabilità patrimoniali*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>12</sup> Da ciò derivando, peraltro, importanti conseguenze anche sul piano prescrizione, posto il raddoppio del termine previsto dall’art. 157, comma 6, c.p. per tutti i nuovi ecoreati.

<sup>13</sup> Cfr. PISANI, CORNACCHIA, *Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, cit.

<sup>14</sup> Cfr., *ex multis*, i dubbi espressi da BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); da PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 10 ss., il quale ha definito l’art. 452-*quater* c.p. «una vera accozzaglia di inesattezze», riferendosi agli eventi di disastro ivi elencati come una «mostuosa meraviglia che sembra davvero uscire dalle regole dell’assurdo, se l’assurdo ha delle regole», e, ancora, ha affermato che «prima (essi) spariranno, meno disastri produrrà la loro sciagurata vigenza»; da ACCINNI, *“Disastro ambientale” ed “elusione fiscale”: due paradigmatici esempi di sostanziale violazione del principio di legalità*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, 2015, 2, 755 ss.; e, soprattutto, da GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, in *Cass. pen.*, 2016, 2705 ss., secondo cui l’introduzione del nuovo delitto di disastro ambientale ha rappresentato una vera e propria «involuzione», affermando come le tre ipotesi alternative che delineano tale fattispecie «sono affette da un tasso di indeterminatezza esponenziale, dovuto all’intrinseca macrolatitudine del bene ambientale e alla difficile governabilità delle multiformi proiezioni del nuovo modello di disastro (danno all’ambiente, pericolo per l’incolumità pubblica, omicidio e lesioni personali, ecc.)».

<sup>15</sup> Per un commento esaustivo in ordine alla portata di tale avverbio cfr. PISANI, *Il nuovo disastro ambientale, Il nuovo diritto penale dell’ambiente*, a cura di Pisani, Cornacchia, cit., 122-124.

<sup>16</sup> Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, cit., 32, il quale evidenzia come il concetto di “alterazione” presupponga «la possibilità di comparare una situazione antecedente ed una successiva all’evento contaminazione; circostanza tutt’altro che scontata, ben potendosi immaginare che, specie in zone industrializzate e fortemente antropizzate, non siano disponibili studi e dati antecedenti a successivi fenomeni di contaminazione»; quanto al concetto di irreversibilità si rinvia a FIMIANI, *La tutela penale*, cit., 98, secondo cui esso «quale termine negativo rispetto alla reversibilità, comporta da un lato, che oggetto materiale del reato non può essere un ecosistema già definitivamente

difficile interpretazione da attribuire alla clausola di riserva («fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p.») che il legislatore ha ritenuto di inserire come *incipit* nella descrizione della condotta tipica del nuovo disastro ambientale<sup>18</sup>. Ed è nel contesto degli sforzi ermeneutici volti sanare il difetto di pre-determinabilità del delitto in questione, decifrando i connotati tipici che lo caratterizzano, che si colloca la sentenza ivi in commento, il cui principale profilo di interesse appare senza dubbio rinvenibile nell'aver conferito maggior chiarezza all'ambito di applicazione della terza (isolata) ipotesi di disastro descritta dall'art. 452-*quater* c.p., tenendo in principale considerazione il bene giuridico oggetto di tutela.

Tale evento di disastro, che come «un fiore nel deserto»<sup>19</sup> punisce l'offesa alla pubblica incolumità «in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero di persone offese o esposte a pericolo», è risultato infatti – sin dalla sua introduzione – particolarmente ostile all'interprete, e ciò non solo a causa della marcata imprecisione che ne caratterizza la formulazione, ma anche a fronte dell'«apparente obliterazione del bene ambiente dallo scenario offensivo incriminato»<sup>20</sup> dalla norma medesima.

---

alterato, nel qual caso è impossibile ritenere integrata l'ipotesi criminosa in discorso e dall'altro, che, essendo la reversibilità concreta e non meramente ipotetica, la fattispecie sussisterà anche quando, solo in via di mera ipotesi, possa affermarsi che in tempi futuri ed incerti si assista nel lungo periodo ad un riequilibrio naturale dell'ecosistema».

<sup>17</sup> Si rinvia sul punto a MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>18</sup> PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, cit., 10 ss. critica aspramente tale disposizione in quanto sancisce «la prevalenza applicativa di una fattispecie sanzionata meno gravemente rispetto a quella sanzionata con maggiore gravità».

<sup>19</sup> In tal senso PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 127.

<sup>20</sup> Così si esprime RICCARDI, *I "disastri ambientali": la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it). L'Autore afferma, inoltre, come la fattispecie sia verosimilmente volta a punire offese di particolare rilievo «in quanto rivolta all'incolumità non dei singoli, ma di un numero indeterminato di persone, essendo tale latitudine offensiva realizzabile alla luce del "peso specifico" del fatto-presupposto di contaminazione ambientale, la cui particolare pregnanza è giustificabile alla luce di una delle proiezioni effettuali che lo abbiano caratterizzato». Cfr. altresì RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, cit., 34 e BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., i quali evidenziano come la norma, seppur collocata all'interno del nuovo titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente, non contenga alcun esplicito riferimento alla necessità che l'offesa alla pubblica incolumità dipenda da contaminazioni ambientali, a fatti di deterioramento, compromissione o alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema o di una sua singola componente.

**2. Il caso sub iudice: la pronuncia della Corte di cassazione traccia la linea di confine tra il nuovo delitto di disastro ambientale e il disastro c.d. innominato.**

La vicenda oggetto dell'annotata sentenza riguarda un procedimento svoltosi nei confronti del sindaco di Petilia Policastro e del responsabile dell'ufficio tecnico, settore gestione del territorio e lavori pubblici, del medesimo Comune.

Nella fattispecie, relativa a impugnazione cautelare reale, agli indagati si contestava nello specifico una condotta di prolungata inerzia a fronte di una situazione di elevato rischio di crollo, riscontrato con riferimento a due fabbricati adiacenti, totalmente abusivi.

Tale pericolo, in particolare, derivava non solo dal fatto che gli edifici in questione fossero stati costruiti senza alcun titolo abitativo (né successivamente sanati o condonati), ma anche dall'instabilità del sottosuolo dovuta all'attraversamento di un canale al di sotto di tali fabbricati, alla base dei quali si erano aperte improvvisamente, in momenti diversi, due profonde voragini<sup>21</sup>. Con la sentenza qui in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dagli indagati, escludendo che i fatti relativi al caso *de quo* possano essere ricondotti alla fattispecie astratta di cui all'art. 452-*quater*, co. 1, n. 3, c.p.

---

<sup>21</sup> La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotona aveva avanzato richiesta di sequestro preventivo al Giudice delle indagini preliminari, rilevando che gli indagati fino a quel momento, pur essendo obbligati in virtù delle rispettive posizioni ricoperte all'interno dell'amministrazione comunale, non avevano adottato alcuna iniziativa concreta effettivamente idonea a fronteggiare la situazione di pericolo accertata, essendosi limitati all'adozione di un'ordinanza di sgombero (peraltro, mai eseguita), con conseguente integrazione di un concorso colposo in pericolo di disastro ambientale (art. 113, 452-*quater*, co. 2, n. 3 e 452 *quinquies*, co. 2, c.p.). La richiesta veniva tuttavia respinta dal G.i.p., il quale escludeva che la condotta accertata fosse idonea a ipotizzare il reato oggetto di provvisoria incolpazione. Ad opposta conclusione giungeva successivamente il Tribunale del Riesame che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, riteneva astrattamente configurabile il suddetto delitto e, con ordinanza del 22 febbraio 2018, disponeva il sequestro preventivo dei due immobili e della pubblica via presso la quale questi erano ubicati. I Giudici dell'appello erano giunti a tali conclusioni osservando che il disastro ambientale, oltre che nei casi descritti ai nn. 1 e 2 dell'art. 452-*quater* c.p., si configura anche mediante «una qualsivoglia offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte al pericolo» e che, nel caso di specie, la causa della concreta situazione di pericolo di crollo dei due fabbricati era da rinvenire nelle condotte omissive tenute dagli indagati, obbligati ad agire in ragione delle rispettive cariche, anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione civile. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ricorrevano gli indagati rilevando che la condotta loro attribuita non sarebbe riconducibile alla fattispecie astratta del delitto di disastro ambientale colposo. Si deduceva, in particolare, la mancanza di un fenomeno di disastro riscontrabile quale effetto dell'alterazione o della compromissione di un ecosistema o delle sue componenti, come richiesto dalla legge e si osservava che l'eventuale violazione della disciplina urbanistica, riscontrata nel caso specifico, non sarebbe riferibile alla nozione di ambiente considerata dal legislatore a seguito della riforma al sistema penale ambientale. Gli indagati aggiungevano poi che la figura di disastro ipotizzata dai Giudici dell'appello consisterebbe nel crollo di una costruzione e, dunque, in una figura specificamente tipizzata dal codice penale, all'articolo 434.

A parere dei giudici di legittimità, la necessità di escludere nel caso in esame il *fumus* del disastro ambientale troverebbe il proprio fondamento non tanto nel fatto che – come sostenuto dai ricorrenti – la materia urbanistica sarebbe estranea al settore della tutela dell’ambiente (al contrario, afferma la Corte, l’abusivismo edilizio certamente incide sul territorio, mutandone l’originario assetto e comportando inevitabili conseguente anche sull’ambiente), quanto piuttosto nella circostanza che «la realizzazione degli edifici abusivi, risalente nel tempo, oltre a non poter essere addebitata agli indagati, non viene indicata come produttiva di simili conseguenze, né le stesse sono in qualche modo riferite alle condotte successive».

Il *decisum* della Suprema Corte, nel chiarire l’ambito operativo del delitto di disastro ambientale, prende dunque una (prima) netta posizione, non certo priva di importanti implicazioni, in ordine al problema della sovrapposizione tra tutela dell’ambiente e della pubblica incolumità, fornendo – seppur indirettamente – un utile spunto per dirimere i contrasti interpretativi relativi alla clausola di riserva con cui si apre la nuova disposizione di cui all’art. 452-*quater* c.p.

Al fine di comprendere la portata innovativa della pronuncia in esame, giova ricordare che, precedentemente alla riforma del 2015, l’ordinamento italiano non prevedeva al suo interno una specifica fattispecie di disastro ambientale penalmente sanzionata e che, di fronte ad un simile vuoto legislativo, la giurisprudenza aveva agito negli ultimi decenni *supplendi causa*, optando per una repressione dei c.d. eco-disastri mediante un’opera interpretativa estensiva di figure delittuose poste a presidio di beni giuridici diversi dall’ambiente, quali l’incolumità e la salute pubblica<sup>22</sup>.

In particolare, il fenomeno c.d. di “interventismo giudiziario”, volto ad ampliare lo spettro dell’incriminazione ai casi di inquinamento di vaste proporzioni provocati dalla dispersione nel suolo, nell’aria o nell’acqua di sostanze tossiche ambientali, aveva trovato un terreno fertile proprio nell’apertura lasciata dall’art. 434 c.p. relativamente al concetto di *alterità* del disastro.

Come noto, infatti, tale fattispecie codicistica prefigura, al comma 1, un reato di pericolo, punendo (con la reclusione da uno a cinque anni) colui che pone in essere «un fatto diretto a cagionare il crollo di una distruzione o di una par-

---

<sup>22</sup> Sul tema della sussunzione del disastro ambientale nell’articolo 434 c.p., cfr. ROSTI, *Brevi note in tema di “disastro” ambientale*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); GARGANI, *I mille volti del disastro*, in *Criminalia*, 2014, 251 ss.; BRUNELLI, *Il disastro populistico*, in *Criminalia*, 2014, 254 ss.; CORBETTA, *Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, in *Criminalia*, 2014, 275 ss.; RUTA, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*, in *Criminalia*, 2012, 293 ss; CASTOLDI, *Il “ritorno” al disastro innominato*, in *Riv. giur. amb.*, 5, 2008.

te di essa ovvero un *altro disastro*» qualora dal fatto sia derivato un «pericolo per la pubblica incolumità», prevedendo poi, al comma 2, un incremento sanzionatorio (reclusione da tre a dodici anni) nel caso di cui l'evento (ossia il «disastro») si sia effettivamente verificato<sup>23</sup>.

A dire il vero, ad eccezione che a titolo di colpa in relazione ai sinistri stradali<sup>24</sup>, tale ipotesi di reato era rimasta a lungo «dormiente»<sup>25</sup> e priva di applicazioni giudiziali, salvo conoscere in seguito una «stagione di inaspettato fulgore»<sup>26</sup>, venendo in molteplici occasioni utilizzata quale «risposta rabbiosa a fenomeni criminosi connessi all'anarchico ed eccezionale sviluppo delle attività produttive»,<sup>27</sup> che avessero provocato gravi danni all'ambiente o alla salute umana<sup>28</sup>.

<sup>23</sup> Controversa in dottrina è la configurazione dei rapporti strutturali tra le ipotesi descritte al primo e al secondo comma: secondo alcuni autori, il comma 2 è fattispecie principale, rispetto al quale il comma 1 incrimina in via autonoma e specifica il tentativo; secondo un altro orientamento il comma 1 costituisce un reato a consumazione anticipata, prevedendo il secondo comma una circostanza aggravante nel caso in cui si realizzi il disastro. Si rinvia per ogni approfondimento delle varie posizioni a GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, 311 ss.

<sup>24</sup> Per una ricostruzione delle prime pronunce giurisprudenziali relativamente all'applicazione del delitto di cui all'art. 434 c.p., si rimanda a CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, cit., 275 ss.

<sup>25</sup> L'utilizzo inizialmente riservato a tale fattispecie è stato così definito da CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, cit., 279.

<sup>26</sup> In tali termini, sempre CORBETTA, *Il "disastro innominato": una fattispecie "liquida" in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, cit., 276.

<sup>27</sup> In tal senso si esprime BRUNELLI, *Il disastro populistico*, cit., 254.

<sup>28</sup> Si tratta di un'opera di supplenza dell'inerzia del legislatore iniziata già negli anni settanta con i c.d. «leading case» di Icmesa di Seveso (cfr. Cass., Sez. IV, 23 maggio 1986, Von Zewhl, in *Cass. pen.*, 1988, 1252 ss.) e del Petrolchimico di Porto Marghera (cfr. Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, in *Foro it.*, 2007, 550 ss., con nota di GUARINIELLO, *Tumori professionali a Porto Marghera*). Per ulteriori vicende sottoposte al vaglio delle corti di merito e di legittimità e assunti alla ribalta delle cronache giudiziarie si rinvia, a titolo esemplificativo, ai casi Isochimica di Avellino (G.i.p. Trib. Avellino, 15 giugno 2013, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), con nota di ZIRULLA, *Sequestro isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*); Tirreno Power di Savona (G.i.p. Trib. Savona 11 marzo 2014, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), con nota di ZIRULLA, *Fumi di ciminiera e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro "sanitario" e ambientale*); centrale termoelettrica di Porto Tolle (Cass., sez. I, 19 gennaio 2018, Tatò ed altri, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), e Trib. Rovigo 31 marzo 2014, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), con nota di BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*); Sacelit di Messina (Cass., sez. IV, 28 maggio 2014, Vicini e altri, e Gup Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 11 marzo, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), con nota di ZIRULLA, *L'amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso "tipo Eternit"*); Tamoil di Cremona (Ass. app. Brescia, 20 giugno 2016, e G.i.p. Trib. Cremona 18 luglio 2014, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)); Solvay - Ausimont (Ass. Alessandria, 15 dicembre 2015, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)); discarica di Bussi del Tirino (Ass. app. L'Aquila, 17 febbraio 2017, e Ass. Chieti, 19 dicembre 2014, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)); Eternit (Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, 1542).

In particolare, una svolta nell'interpretazione del concetto di disastro innominato, che profondamente ha segnato le successive pronunce giurisprudenziali in materia ambientale, si è avuta in ordine alla nota vicenda relativa al Petrochimico di Porto Marghera<sup>29</sup>, in occasione della quale si è affermata la possibilità di ricorrere alla figura delittuosa di cui all'art. 434 c.p. per punire i macrofenomeni ambientali non solo quando l'evento offensivo fosse consistito in un singolo accadimento, immediatamente percepibile, lesivo della vita o dell'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone, ma anche laddove l'evento fosse il risultato di più condotte individuali succedutesi nel tempo, non caratterizzate da una causa violenta o traumatica, che avessero cumulativamente compromesso lo stato dell'ambiente, con conseguente messa in pericolo della salute e dell'incolumità pubblica<sup>30</sup>.

Lo sforzo ermeneutico perpetrato dalla giurisprudenza, teso ad espandere – talvolta anche oltre i confini di tipicità – la nozione di “altro disastro”, aveva tuttavia generato forti obiezioni di matrice dottrinale in punto di tenuta costituzionale, in considerazione del fatto che tale operazione di torsione interpretativa comportasse un'estensione analogica dell'art. 434 c.p. a situazioni del

---

<sup>29</sup> Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, cit. In breve, l'accusa mossa contro i vertici delle società che avevano in gestione il Petrochimico riguardava l'avvelenamento dei molluschi dei canali industriali, i quali avevano presentato un tasso di diossina superiore a quello delle vongole presenti nella laguna di Venezia. L'addebito, tuttavia, non resse al valgio dibattimentale, in quanto i tassi di diossina riscontrati non furono ritenuti idonei a ledere la salute umana, sul presupposto che i limiti soglia fissati dalle Agenzie regolamentari internazionali erano basati su logiche meramente precauzionali e il loro eventuale superamento (peraltro neppure riscontrato nel caso di specie) non avrebbe comportato un reale pericolo per la salute. Pur assolvendo gli imputati per difetto di prova del nesso causale tra l'esposizione alle sostanze tossiche e l'insorgenza dei tumori, la sentenza, ravvisando in astratto il delitto di disastro innominato, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 c.p.) è integrato da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità». Per una ricostruzione analitica della vicenda, si veda in dottrina D'ALESSANDRO, *Il diritto penale dei limiti-soglia e la tutela dai pericoli del settore alimentare*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, 1133 ss.; PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano 2004, 75 ss.; ZIRULLA, *Esposizione a sostanze tossiche e imputazione causale*, 2015, 127 ss.

<sup>30</sup> In tal senso, Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, Bartalini e altri, cit. In senso conforme, Id., Sez. VI, 14 marzo 2012, Campelli e altri, in *Foro it.*, 2012, II, 537; Id., sez. II, 13 dicembre 2011, Passariello e altri, in *Riv. pen.*, 9, 2012, 884; Id., Sez. III, 16 gennaio 2008, Agizza, in *Mass. Uff.*, n. 39160. Più recentemente, Cass., Sez. I, 19 gennaio 2018, n. 2209, Tatò e altri, cit., la quale – rievocando la pronuncia del disastro di Porto Marghera – ha precisato che «non tutte le ipotesi di reato previste dal codice penale nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica si caratterizzano per l'esistenza di un macroevento di manifestazione esteriore immediata, potendo anche consistere in fenomeni persistenti ma impercettibili di durata pluriennale».

tutto eterogenee tra loro, sia in relazione alla natura dell'evento lesivo, che in ordine al bene giuridico leso<sup>31</sup>.

I dubbi emersi in ordine alla conciliabilità tra la fattispecie di disastro ambientale e quella di cui all'art. 434 c.p. si fondavano, nello specifico, sul presupposto che mentre la prima ipotesi costituisce, ontologicamente, il risultato di più condotte che si cumulano progressivamente nel tempo sino a produrre danni ecologici anche di ampie dimensioni, senza che si verifichi necessariamente un impatto violento<sup>32</sup>, la seconda - al pari dei disastri "nominati" elencati al capo I, Titolo IV - punisce la messa in pericolo della vita e dell'incolumità di un numero indeterminato di persone ed è caratterizzata da una condotta violenta, di carattere istantaneo, che mal si concilia con la causazione di pericoli per il bene ambiente<sup>33</sup>.

Alle suddette critiche di incompatibilità delle due ipotesi di disastro aveva tuttavia reagito fermamente la giurisprudenza di legittimità, osservando come tali obiezioni erroneamente identificassero la nozione di violenza, assunta a criterio classificatorio, con la violenza reale cosiddetta propria, o materialmente inferta dall'agente: al contrario, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il riferimento alla commissione «mediante violenza» indica che il fatto postula l'impiego di una «qualsivoglia energia o mezzo, diretto o indiretto, materiale o immateriale, idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la cooperazione di quella», non essendo, pertanto, «seriamente dubitabile» che «anche l'energia impiegata nell'ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l'inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non possibile resistere, rappresenti una violenza, nell'accezione considerata»<sup>34</sup>.

La soluzione giurisprudenziale affermata si per far fronte al *vacuum* definitorio di cui era affetto l'art. 434 c.p. aveva peraltro consentito alla Corte Costituzionale - con sentenza del 1° agosto 2008 - di evidenziare le criticità insite

---

<sup>31</sup> Tra tutti, si rinvia alle considerazioni di FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all'art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 2015, I, 12, il quale manifesta il timore «che la fattispecie venga strumentalizzata e snaturata nell'applicazione concreta, per assicurare copertura penale a fenomeni di nuova emersione, privi di un'adeguata disciplina ad hoc, ma ritenuti di particolare gravità sociale o effettivamente tali: così da trasformare il disastro innominato in una figura indistinta, idonea a coprire qualsiasi offesa che coinvolga l'incolumità pubblica».

<sup>32</sup> Come avviene, ad esempio, nei casi di sversamento di sostanze inquinanti nel terreno.

<sup>33</sup> Per una ricostruzione delle censure dottrinali si rinvia a SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>34</sup> Cass., sez. I, 19 novembre 2014, Schmidheiny, cit.

in tale prassi applicativa e di esprimere il proprio auspicio affinché venisse introdotta una normativa *ad hoc* rispetto ai gravi fenomeni di contaminazione ambientale<sup>35</sup>.

In tale occasione i giudici costituzionali, pur respingendo la questione di legittimità della norma relativa al “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi” sotto il profilo dell’asserito difetto di determinatezza<sup>36</sup>, hanno evidenziato la necessità che «talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato – e tra esse, segnatamente, l’ipotesi del cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei giudizi *a quibus* – formassero oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose».

Dinnanzi ad un utilizzo della fattispecie di disastro innominato in termini «spazio-temporali» definiti «fluidi»<sup>37</sup> ha così fatto ingresso nell’ordinamento italiano la legge n. 68 del 2015; il legislatore in particolare, spinto non solo dai

---

<sup>35</sup> Cfr. Corte cost., n. 327 del 2008. Con la dichiarazione di infondatezza della questione di incostituzionalità dell’art. 434 c.p., la Consulta ha ritenuto certamente apprezzabile l’opera di sussunzione del disastro ambientale nel disastro innominato perpetrata negli anni dalla giurisprudenza ed ha precisato a quali condizioni la fattispecie sia rispettosa dei principi di tassatività e determinatezza. La Corte ha osservato come il termine “disastro” costituisca effettivamente «una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati» e tuttavia ha osservato come tale concetto possa essere precisato sulla base della «finalità dell’incriminazione» e della «sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità». La pronuncia ha evidenziato, in particolare, come tale disposizione costituisca una «norma di chiusura» del capo dedicato ai delitti «di comune pericolo mediante violenza» e, al fine di salvare la censura della norma in questione, conferisce rilievo a due aspetti costitutivi (e inscindibili) insiti nella nozione di disastro. La Corte costituzionale individua, infatti, i due profili qualificanti la nozione unitaria di disastro – sottesa alla fattispecie di cui al Capo I del Titolo VI – nella sussistenza «di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi» e nella creazione di «un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti». Cfr. sul punto GIUNTA, *I contorni del disastro innominato e l’ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, 4, 2018, 3529 ss.; GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, cit., 2705 ss., il quale sostiene che l’elaborazione giurisprudenziale in tema di disastro ambientale abbia «tratto nuova linfa» dalla pronuncia della Consulta.

<sup>36</sup> G.u.p. Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 7 dicembre 2006, n. 12811, in *Dir. e giust.*, 24 febbraio 2007, con nota di NATALINI, *Reato di disastro “innominato”: atti alla consulta per indeterminatezza della fattispecie*. Nello specifico, la vicenda riguardava un procedimento in cui era stato contestato agli imputati di aver dolosamente cagionato un disastro ambientale in un vasto territorio, a fronte dell’utilizzo di vari terreni agricoli come discariche abusive di un’importante quantità di rifiuti pericolosi per l’ecosistema.

<sup>37</sup> Con queste parole si esprime CORBETTA, *Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive*, cit., 278.

suggerimenti offerti dalla Corte costituzionale e dall'ormai irrefrenabile pressione comunitaria<sup>38</sup>, ma anche dall'esito della vicenda processuale relativa al caso Eternit<sup>39</sup>, ha introdotto l'art. 452-*quater* c.p., disciplinando per la prima volta il delitto di disastro ambientale, nel tentativo di superare le forzature esegetiche giurisprudenziali operate sino a quel momento.

La fattispecie di nuovo conio, tuttavia, ha sin da subito posto la necessità di chiarire le sorti applicative del disastro ambientale di creazione giurisprudenziale, soprattutto a fronte della clausola di riserva inserita nel nuovo reato («fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p.»), la cui delimitazione non è risultata di agevole definizione<sup>40</sup>.

Non appare chiaro infatti se, dinanzi a tale riferimento normativo, si debba muovere dalla premessa secondo cui il disastro innominato costituisce una fattispecie speciale di disastro ambientale *ex art. 452-*quater* c.p.*, giungendo – per tale via – ad individuare tra le funzioni della clausola di rinvio quella di formalizzare la continuità normativa tra le due figure delittuose<sup>41</sup>. Ovvero, vi-

---

<sup>38</sup> Si ricordi come la Dir. 2008/99/CEE (all'art. 3, lett. a)) avesse espressamente richiesto agli Stati membri di incriminare, tra l'altro, «lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzate nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesione gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

<sup>39</sup> Come correttamente evidenziato da GARGANI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu), 2016, 14 ss., il processo Eternit, conclusosi con una declaratoria di prescrizione dell'imputazione a beneficio degli imputati, costituisce il vero «casus belli» della riforma del 2015. L'assoluzione, nel caso di specie, è essenzialmente derivata da un particolare modo di intendere la decorrenza della prescrizione nella fattispecie di disastro innominato aggravato dalla verifica dell'evento di disastro stesso. Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che il momento consumativo del delitto di cui all'articolo 434 c.p. debba prescindere dalle morti e dalle lesioni eventualmente causate (a distanza di anni) dalle malattie professionali e vada ravvisato in quello antecedente della realizzazione dell'accadimento lesivo. Il termine prescrizionale, dunque, è stato fatto coincidere con il tempo in cui l'evento disastro ha raggiunto la maggiore gravità, coincidente – nella fattispecie in questione – con l'ultima immissione di fibre di amianto nell'ambiente, ossia con il 1986, data in cui è cessata l'attività produttiva degli stabilimenti. Per un esame della sentenza, cfr. Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, cit. Per ulteriori commenti alle relative motivazioni cfr. ZIRULLA, *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it); SANTAMARIA, *Il diritto non giusto non è un diritto, ma il suo contrario. Appunti brevissimi sulla sentenza di Cassazione sul caso Eternit*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>40</sup> Definita da BRUNELLI, *Il disastro populistico*, cit., 272, più che una reale clausola di riserva, «un «omaggio» al passato, una excusatio non petita da opporre a coloro che potrebbero osservare ancora che in precedenza il fatto non era previsto dalla legge come reato».

<sup>41</sup> Di tale opinione appare RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore*

ceversa, se sia più corretto ritenere che il legislatore, con tale clausola, abbia inteso sancire – come affermato da alcuni – «l’estraneità dell’“altro disastro” rispetto alle macro offese ambientali in fieri e di riflesso» e dunque una «discontinuità della nuova previsione rispetto alla prassi applicativa del c.d. “disastro senza nome”»<sup>42</sup>, quasi a voler ravvisare nell’introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 452-*quater* c.p. una (implicita) parziale *abolitio criminis* in relazione ai casi di disastro ambientale-sanitario non espressamente previsti all’interno dell’art. 434 c.p.<sup>43</sup>

La giurisprudenza formatasi successivamente alla riforma del 2015, nell’intento di garantire le sorti dei processi già avviati con l’accusa di disastro innominato ex art. 434 c.p., aveva convalidato l’ipotesi – residuale e suppletiva – di disastro ambientale di fonte giurisprudenziale, consentendone l’applicazione ogni qualvolta l’evento verificatosi non integri i requisiti di cui all’art. 452-*quater*.

A tal riguardo, degna di nota appare la recente sentenza emessa nella vicenda *Pellini*<sup>44</sup>, ove la Corte, sebbene abbia escluso in prima battuta qualsivoglia possibile interferenza tra il “nuovo” disastro ambientale e il “vecchio” disastro innominato – propendendo per una soluzione interpretativa che non ammette «canali di comunicazione» tra le due figure criminose<sup>45</sup> –, ha riconosciuto la sussistenza di una sorta di “disvalore comune” tra il delitto di cui all’art. 434

*re logorroico*, in *Cass. pen.*, 2016, 4638 ss., il quale, affermando come la clausola di riserva in commento paia consentire «l’applicazione della figura del disastro innominato tutte le volte in cui il disastro verificatosi in ambito ambientale non integra i requisiti specializzanti di cui all’art. 452-*quater*», la ritiene inutile e «suprflua». Nello specifico, l’Autore le attribuisce il «senso “pedagogico” di ricordare all’interprete che ciò che non rientra nel nuovo delitto potrebbe rientrare nella fattispecie generale del disastro innominato», «di sottolineare che non vi è stata alcuna *abolitio criminis*»; nello stesso senso, MASERA, *I nuovi delitti contro l’ambiente*, cit., 14.

<sup>42</sup>GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, 2017, 3883, il quale – a fondamento di tale tesi – pone in luce il mancato inserimento nell’art. 25 *undecies* del d.lgs. n. 231 del 2001 la fattispecie di cui all’art. 434 c.p., che come tale risulta imidonea a generare una responsabilità dell’ente.

<sup>43</sup>In tal senso sempre GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, cit., 2705 ss., secondo cui la clausola di riserva è finalizzata ad escludere espressamente la possibilità che l’art. 434 c.p. continui ad essere applicato a fenomeni di inquinamento ambientale; «in tale modo», sostiene l’Autore, «si porrebbe fine a estensioni analogiche *in malam partem*, riconducendo l’interpretazione del c.d. altro disastro a canoni consentanei al principio di legalità».

<sup>44</sup>Cass., Sez. I, 17 maggio 2017, *Pellini*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, con nota di RICCARDI, *I “disastri ambientali”: la Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme*.

<sup>45</sup>Cfr. Cass., Sez. I, 17 maggio 2017, *Pellini*, cit., ove si afferma che «l’intervento normativo ha inteso fare salvi i casi di applicazione dell’art. 434 c.p. e salvaguardare [...] i processi in corso, per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, proprio inserendo una espressa clausola di riserva, in ragione della indiscussa applicazione dell’art. 434 c.p.».

c.p. e quello di qui all'art. 452-*quater* c.p., giungendo così ad una conclusione poco coerente rispetto al presupposto di partenza. In particolare, secondo i giudici di legittimità il secondo delitto si differenzerebbe rispetto al primo per la presenza di elementi «specializzanti», quasi a volere ritenere che le due disposizioni si trovino in un rapporto di specialità. Lettura, questa, ritenuta da alcuni autori non solo in palese contrasto con la possibilità di riconoscere qualsivoglia carattere autonomo ai due reati in questione<sup>46</sup>, ma anche assai «improbabile», posto che - da un lato - il disastro innominato ha in sé un elemento strutturale ulteriore rispetto all'art. 452-*quater* c.p. (ossia l'evento distruttivo<sup>47</sup>), e - dall'altro - «la pretesa norma speciale contiene elementi estranei alla struttura della supposta norma generale, come la contaminazione ambientale irreversibile, che è punibile in mancanza del pericolo per la pubblica incolumità»<sup>48</sup>.

Parimenti avversata, in dottrina, è risultata la tesi che qualifica la clausola di riserva in esame come espressione del principio di sussidiarietà, a fronte del fatto che una simile interpretazione renderebbe applicabile l'art. 452-*quater* c.p. solo ove non ricorrano gli estremi del disastro innominato<sup>49</sup>, ciò vanificando gli effetti della (tanto attesa) riforma in materia ambientale<sup>50</sup>.

Sulla scia della giurisprudenza *post* 2015, la stessa Corte costituzionale - investita della questione di presunta illegittimità *ex art.* 3 Cost. dell'art. 157, co. 6

<sup>46</sup> Su tutti, CAPPALÌ, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), 14 giugno 2016, 10.

<sup>47</sup> Elemento che, come precisato da CAPPALÌ, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, cit., 10, rappresenta un concetto più ampio della semplice contaminazione ambientale.

<sup>48</sup> In tali termini, sempre CAPPALÌ, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, cit., 10.

<sup>49</sup> Per ogni osservazione critica in merito a tale tesi cfr. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, cit., 10, il quale evidenzia come ritenere che la clausola in questione rappresenti una clausola di sussidiarietà conduce all'assurda conclusione per cui una fattispecie meno grave (art. 434 c.p.) debba prevalere su un'altra più grave (art. 452-*quater* c.p.) qualora lo stesso fatto concreto sia riconducibile ad entrambe le fattispecie. In senso conforme, BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., 75.

<sup>50</sup> CAPPALÌ, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, cit., 9-10, secondo cui una simile soluzione interpretativa rende la nuova disposizione del disastro ambientale «sostanzialmente inapplicabile». Osserva, infatti, l'Autore che «il vecchio art. 434 c.p. richiede, quale elemento costitutivo, l'offesa alla pubblica incolumità, che invece non è necessaria per l'integrazione dell'art. 452-*quater* c.p., atteso che essa rappresenta solo uno degli eventi (alternativi) previsti dalla nuova disposizione. Quindi nei casi più gravi, nei quali il disastro ambientale abbia provocato una offesa alla pubblica incolumità, in base alla clausola di sussidiarietà troverebbe applicazione la meno grave ipotesi di cui all'art. 434 c.p., mentre il nuovo e più grave art. 452-*quater* c.p. potrebbe trovare applicazione solo nelle ipotesi, senz'altro meno gravi, nelle quali il disastro ambientale non abbia provocato alcun pericolo alla pubblica incolumità».

c.p., nella parte in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione del c.d. disastro innominato colposo - nel dichiarare infondata la predetta questione ha colto l'occasione per affermare come con la clausola "fuori dai casi previsti dagli art. 434 c.p." si intenda «convalidare e preservare» la pregressa giurisprudenza *sub* art. 434 c.p., così propendendo - seppur indirettamente - per la tesi della continuità normativa tra la vecchia fattispecie di disastro innominato e il nuovo delitto di disastro ambientale<sup>51</sup>.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte sembra ora operare un'inversione di rotta rispetto all'interpretazione giurisprudenziale ad oggi formatasi in ordine alla clausola di riserva. Rispetto ai pregressi approdi ermeneutici, i giudici di legittimità tracciano infatti una chiara linea di demarcazione tra le due fattispecie (artt. 434 e 452-*quater* c.p.), ponendole su piani diversi proprio in virtù dei rispettivi oggetti di tutela: la vita e l'integrità fisica dei consociati, nell'ipotesi di disastro innominato, la salubrità dell'ecosistema, in quella di disastro ambientale.

Sulla scorta di tale presupposto, la pronuncia annotata sottolinea la diversità operativa dei due delitti, evidenziando come, mentre nel primo caso, si faccia esclusivo riferimento ad eventi tali da porre in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone ed il danno alle cose viene preso in considerazione solo qualora sia tale da produrre quelle conseguenze, l'ipotesi descritta dall'art. 452-*quater* c.p. possa verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza, questa, che assume rilievo quale estensione degli effetti dell'ecosistema.

La Suprema Corte, ripercorrendo i tre diversi eventi della condotta abusiva richiesti, in via alternativa, per l'integrazione del disastro ambientale ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p., ben evidenzia che la situazione indicata dalla norma al n. 3 risulta essere di meno agevole lettura e l'unica in astratto ricollegabile all'art. 434 c.p., rispetto al quale si pone in rapporto di sostanziale specialità. Tuttavia, rilevano i giudici di legittimità, tale ipotesi - al pari delle due precedenti - presuppone che le condotte siano riferite a comportamenti comunque

---

<sup>51</sup> Cfr. Corte cost., n. 265 del 2017, ove si afferma espressamente: «È noto, infatti, come, prima della recente introduzione dei nuovi delitti in materia di ambiente, la giurisprudenza - valorizzando l'ampia comprensività del concetto di "altro disastro" (cosiddetto disastro innominato), cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen. - abbia ripetutamente ricondotto a tale paradigma punitivo, anche e soprattutto nell'ipotesi colposa delineata dall'art. 449 c.p., fatti di cosiddetto disastro ambientale. Proprio fatti di tal genere formano, del resto, oggetto di due degli odierni giudizi a quibus. Si tratta di una soluzione interpretativa che la legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) ha inteso convalidare e preservare, inserendo nella formula descrittiva della nuova fattispecie tipica di disastro ambientale delineata dall'art. 452-*quater* cod. pen. una clausola volta espressamente a far salvi "i casi previsti dall'articolo 434"».

incidenti sull'ambiente o su una delle sue componenti, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni contemplate dalla norma<sup>52</sup>.

Tale soluzione interpretativa, secondo la Corte, troverebbe conferma in primo luogo proprio nella collocazione della condotta tra le ipotesi di disastro ambientale, «quindi di un fenomeno che logicamente svolge i suoi effetti sull'ambiente, trattandosi, appunto, di un delitto contro l'ambiente»<sup>53</sup>. Inoltre, a sostegno della suddetta tesi assumerebbe rilievo sia il fatto che escludendo tale necessario collegamento con l'ambiente, e considerando il solo riferimento alla pubblica incolumità, verrebbe meno ogni distinzione rispetto al disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., sia il tenore stesso della disposizione, «laddove l'offesa alla pubblica incolumità appare chiaramente quale conseguenza di un fatto caratterizzato da una compromissione evidentemente dell'ambiente o di una sua componente - estesa, ovvero che abbia significativi effetti lesivi o che coinvolga un numero di persone offese o esposte al pericolo altrettanto significativo»<sup>54</sup>.

In virtù del principio affermato in tale sentenza, la Corte di Cassazione giunge così ad escludere, nel caso di specie, il *fumus* del disastro ambientale in quanto né la realizzazione degli edifici abusivi in questione, né le condotte omisi-

---

<sup>52</sup> Cfr. Cass., Sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, Nicolazzi e Rocca, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*. In dottrina, nel senso di riferire - in ogni caso - l'ipotesi di cui al n. 3) dell'art. 452-*quater* c.p. a condotte incidenti sull'ambiente, rispetto alle quali l'offesa alla pubblica incolumità rappresenta una conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni tipizzate dalla norma, si erano espressi RAMACCI, *Il "nuovo" disastro ambientale*, in *www.lexambiente.it*; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 11, secondo cui si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 452-*quater* c.p. ogni qualvolta l'esposizione a pericolo della pubblica incolumità sia causalmente riconducibile ad un evento distruttivo che abbia determinato un danno all'ambiente; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., 19; RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, cit., il quale sottolinea come «se per fatto si alludesse al fatto di contaminazione ambientale causativo degli eventi di alterazione di cui ai nn. 1 e 2 la disposizione in commento non avrebbe senso, posto che non integrerebbe un disastro alternativo bensì *aggiuntivo* a quello tipizzato nei primi due numeri. Piuttosto, sembra che il termine "fatto" sia assunto come evento di contaminazione delle matrici ambientali, *diverso* da quello di cui ai nn. 1 e 2, caratterizzato (primo periodo) dalla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per l'ambiente». Per un'opinione di segno opposto si rinvia a BELL, VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., 75, ove si osserva che la norma, a dispetto della collocazione nel titolo sui delitti contro l'ambiente, non pare richiedere che l'offesa alla pubblica incolumità debba necessariamente "passare" attraverso una contaminazione ambientale. Nel senso che l'art. 452-*quater*, n. 3, c.p. realizza una protezione integrata dell'ambiente, dell'incolumità e della salute pubblica, venendo a creare un «nuovo contesto di tutela dell'incolumità ambientale», cfr. GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, cit., 3883.

<sup>53</sup> Cass. pen, sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, Nicolazzi e Rocca, cit.

<sup>54</sup> Cass. pen, sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, Nicolazzi e Rocca, cit.

ve tenute dagli indagati sarebbero risultate idonee a produrre conseguenze sul bene tutelato dal reato oggetto di incolpazione: l'ambiente.

In conclusione, il tentativo perseguito dalla sentenza qui in commento di collocare al di fuori del sistema della tutela dell'ambiente il disastro c.d. innominato, operando con ciò una sorta di «bonifica» di tale disposto normativo «a lungo contaminato da contenuti che avrebbero dovuto rimanergli estranei»<sup>55</sup>, risulta perfettamente condivisibile ed in linea con il dato testuale e sistematico della disposizione, posto che l'art. 434 c.p. configura un illecito chiaramente orientato all'incriminazione di forme di aggressione al bene dell'incolumità pubblica, e non dell'ambiente<sup>56</sup>.

A ben vedere, tale approdo giurisprudenziale comporta una ricaduta sulla stessa interpretazione da attribuire alla clausola di rinvio inserita all'inizio dell'art. 452-*quater* c.p.; con la pronuncia in esame, infatti, la Suprema Corte sembra ufficialmente avvalorare per la prima volta la tesi dottrinale secondo cui tale inciso normativo, più che assumere una funzione di clausola di riserva, sia finalizzato a marcare la differenza tra l'ipotesi di disastro (“senza nome”) di creazione giurisprudenziale e il nuovo delitto previsto dall'art. 452-*quater* c.p., perimetrando ancor più chiaramente l'ambito di applicazione delle due fattispecie<sup>57</sup>.

Del resto, presupporre - *a contrario* - che con la formula di rinvio in questione si sia posta in essere una “continuità normativa” tra la vecchia figura di disastro innominato ambientale e la nuova fattispecie codicistica condurrebbe l'interprete non solo in una direzione opposta rispetto al monito espresso in

<sup>55</sup> In tali condivisibili termini si esprime MAZZANTI, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it).

<sup>56</sup> Viceversa, come correttamente evidenziato da CAPPAL, *Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-*quater* c.p.*, cit., 8, nel nuovo art. 452-*quater* c.p. l'offesa alla pubblica incolumità non è più elemento costitutivo del delitto, ma uno solo degli eventi alternativi del reato, «con la conseguenza che il nuovo delitto può essere intergrato anche indipendentemente dalla intervenuta verifica di un'offesa alla pubblica incolumità».

<sup>57</sup> Cfr. sul tema sempre MAZZANTI, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, cit., il quale afferma come, con la sentenza in commento, i giudici di legittimità abbiano inteso operare una sorta di «manovra di rientro dell'art. 434 c.p. entro gli spazi che gli erano originariamente propri». Si rinvia, altresì, al commento di CAPPAL, *Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-*quater* c.p.*, cit., 12, che evidenzia come, in questa prospettiva, si restringa «enormemente il campo di applicazione dell'art. 434 c.p. in materia ambientale», potendo quasi ritenersi «esaurita» la «stagione del disastro innominato» in tale ambito, salvo il caso in cui «siano posti in essere atti diretti a cagionare un disastro ambientale (che poi non si verifica con dolo eventuale, ossia con una forma di dolo idonea a sorreggere il tentativo del disastro ex art. 452-*quater* c.p. e capace, al più, di supportare una incriminazione costruita come fattispecie di attentato, come l'art. 434 c.p.)»; secondo l'Autore questa rappresenterebbe, dunque, «una marginale ipotesi» di applicazione concreta della clausola di riserva in esame.

(un non troppo lontano) passato dalla Corte Costituzionale, che richiedeva l'introduzione di una nuova fattispecie di disastro modellata sullo schema della contaminazione dell'ambiente, ma consacrerebbe l'art. 434 c.p. al rango di vera e propria norma ad analogia espressa, con conseguente contrasto dell'art. 452-*quater* c.p. con l'art. 25, co. 2, Cost. per violazione sia del principio di irretroattività della norma penale che del principio di tassatività<sup>58</sup>.

**3. La nozione di ambiente rilevante ai sensi dell'art. 452-*quater* c.p. e i problemi di determinazione del livello di "compromissione" ambientale.** Segnato lo spartiacque tra i "nuovi" delitti contro l'ambiente e i "vecchi" delitti contro la pubblica incolumità, con la pronuncia annotata la Corte chiarisce poi un altro importante aspetto relativamente al reato di disastro ambientale, nel tentativo di tracciare in maniera più netta i confini applicativi delle proiezioni offensive di tale fattispecie.

Dopo aver offerto una lettura conservativa dell'art 452-*quater*, n. 3, c.p., che evidenzia come l'offesa per l'incolumità pubblica possa rilevare ai sensi di tale disposizione normativa solo se mediata da una contaminazione ambientale, i giudici ricordano infatti quale sia la nozione di ambiente da prendere in considerazione nella valutazione della lesione del bene oggetto di tutela del delitto di disastro ambientale.

È noto come un tema assai discusso in dottrina sia stato rappresentato dalla necessità di conferire un significato chiaro ed univoco al concetto di ambiente<sup>59</sup>, termine caratterizzato da un'intrinseca complessità strutturale riconducibi-

---

<sup>58</sup> In tali termini, si esprime PISANI, *Il nuovo disastro ambientale*, in PISANI, CORNACCHIA, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit., 121.

<sup>59</sup> Dal latino *ambiens*, - *entis*, participio passato del verbo *ambire*, ossia "andare intorno, circolare". Il prefisso *amb* - indica un percorso circolare: "tutt'intorno, in tondo, da ambo i lati". Anche in altre lingue europee, la parola ambiente richiama l'idea della circolarità (si pensi al francese *environnement* o all'inglese *environment*), sottendendo così un significato profondamente antropocentrico, in cui l'uomo è visto come parte integrante della biosfera, come fattore esterno capace di plasmare e organizzare l'ambiente stesso per il soddisfacimento dei suoi bisogni. Quando si utilizza il concetto di ambiente, ci si riferisce ad almeno tre dimensioni: la *dimensione relazionale* tra più fattori sia naturali che antropici (si pensi all'etimologia del termine "ambiente" come ciò che fascia, circonda un determinato soggetto o una determinata cosa), la *dimensione spaziale* o *geografico-territoriale*, che impone di specificare sempre a quale dei molti ambienti si intenda fare riferimento (globale, regionale, locale, a seconda che si consideri l'intera biosfera o singoli ecosistemi), la *dimensione temporale* o *diacronica*, che rivela l'esigenza di adottare una prospettiva dinamica che sia in grado di rappresentare in modo adeguato la continua evoluzione e i mutamenti delle relazioni ambientali. Per una puntuale analisi dei significati che il termine viene ad assumere nel sistema italiano, cfr. VALENTE, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Milano, 2009, 3 ss.; CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente, contributo all'analisi delle norme penali a struttura contravvenzionale*, Padova, 1996, 9 ss.; GIUNTA, *Il diritto penale*

le, soprattutto, al suo carattere poliedrico e multidimensionale<sup>60</sup>.

In ordine a tali profili, giova ricordare che – per ricostruire in termini unitari la nozione di ambiente – sia la giurisprudenza di legittimità<sup>61</sup> che la Corte Costituzionale<sup>62</sup> sono giunte ad una qualificazione giuridica di tale vocabolo attraverso la progressiva affermazione del rilievo costituzionale dell’interesse ambientale, quale «bene della vita, materiale e complesso», che si configura come una sintesi di pluralità di aspetti e di una serie di altri valori che attengono a interessi non soltanto naturalistici o sanitari, ma anche culturali, educativi e ricreativi<sup>63</sup>.

In particolare, un tale riconoscimento è stato raggiunto soprattutto grazie ad una lettura congiunta dell’art. 9, comma 2 e dell’art. 32 Cost.<sup>64</sup>, attraverso cui, intendendo la tutela del paesaggio nel senso lato di tutela ecologica e declinando il diritto alla salute anche come diritto all’ambiente salubre, si era approdati ad una concezione unitaria del concetto di ambiente, quale interesse

*dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1100 ss.; PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, XXXI, Milano, 1981, 508; AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell’ambiente*, in *Trattato di diritto dell’ambiente*, a cura di Dell’anno, Picozza, vol. 1, *Principi generali*, Padova, 2012; CARAVITA, *Diritto pubblico dell’ambiente*, Bologna, 1990, 43 ss.; GIANNINI, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. trim., dir. pubbl.*, 1973, 15.

<sup>60</sup> GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, cit., 2710, il quale evidenzia come la compenetrazione tra il «carattere polisenso e multidimensionale della nozione di ambiente» e «il contenuto indefinito sotteso al disastro innominato» abbia contribuito ad aumentare in modo esponenziale il tasso di indeterminatezza della disposizione di cui all’art. 452-*quater* c.p.

<sup>61</sup> Cass., Sez. III, 28 ottobre 1993, n. 9727, Benericetti, in *Cass. pen.*, 1995, 1936, la quale afferma che per ambiente deve intendersi «il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona» e che esso costituisce una «nozione, oltre che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario»; Id., Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 464, in base alla quale l’ambiente viene definito un fenomeno unitario che – come un diritto della personalità – costituisce un «diritto fondamentale dell’uomo».

<sup>62</sup> Corte cost., n. 641 del 1987, ove si sottolinea: «l’ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell’insieme, sono riconducibili ad unità»; Id., 28 maggio 1987, n. 210, la quale – chiamata a pronunciarsi su una questione relativa all’introduzione nell’ordinamento dell’istituto della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) – ha riconosciuto lo sforzo di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto della persona e interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione; nello stesso senso, cfr. Id. 27 giugno 1986, n. 151.

<sup>63</sup> In tal senso, Corte cost., n. 378 del 2007, ove si evidenzia che la disciplina del bene ambiente, quale bene della vita materiale e complesso, comprende anche la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti.

<sup>64</sup> Per un interessante commento in proposito, si rinvia a FELIZIANI, *Il diritto fondamentale all’ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2012, 6, 999 ss.

pubblico di valore costituzionale della collettività, primario ed assoluto<sup>65</sup>.

La conferma legislativa di una simile prerogativa è giunta, peraltro, solo a seguito dell’emanazione della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”), con la quale è stato introdotto, per la prima volta nella Carta fondamentale, un riferimento al termine “ambiente”, senza tuttavia prevedere un’espressa costituzionalizzazione del medesimo<sup>66</sup>. Nell’ambito del riparto delle competenze normative fra Stato e Regioni, il legislatore costituzionale ha infatti distinto fra la legislazione in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, co. 2, lett. s)), e la legislazione finalizzata alla «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e al «governo del territorio», collocata invece al terzo comma dell’art. 117 Cost. e, come tale, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

A fronte del nuovo quadro normativo, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare come accanto al bene giuridico ambiente inteso in senso unitario possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto singole componenti o aspetti del primo, venendo così ad assumere la tutela dell’ambiente un carattere trasversale, in cui confluiscono sia l’interesse alla sua conservazione, che quello relativo alle sue utilizzazioni<sup>67</sup>. Sul bene am-

<sup>65</sup> Cfr. Corte cost. 28 maggio 1987, n. 210; Id. 27 giugno 1986, n. 151.

<sup>66</sup> Nella formulazione originaria, la Costituzione non faceva espresso riferimento al termine “ambiente”, garantendo tuttavia al medesimo una tutela indiretta attraverso la previsione di una serie di norme a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.), del pieno sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), del paesaggio (art. 9 Cost.), della salute (art. 32 Cost.) e dell’utilità sociale (art. 41 Cost.). Solo con la riforma costituzionale, avvenuta a seguito dell’emanazione della legge Cost. n. 3 del 2001, ha fatto finalmente ingresso nella Carta Costituzionale il termine “ambiente” e, specificamente, nell’art. 117, comma, 2, lett. s), ove viene riservata allo Stato la competenza esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; cfr. GRILLO, *La politica criminale in Italia nel quadro della lotta contro la criminalità ambientale (parte prima)*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 7, 2011, 647 ss.; BAJINO, *Ambiente nel diritto (tutela dell’)*, in *Dig. Pen.*, I, 1987, 115 ss.; DELL’ANNO, *Manuale di diritto dell’ambiente*, Padova, 2003, 12 ss., il quale, nel tentativo di fornire un’interpretazione del bene giuridico ambiente, ricorre ad una lettura evolutiva dei principi espressi negli artt. 9 e 32 Cost., nel senso di una concezione unitaria di ambiente, sia in senso oggettivo (come bene giuridico), sia in senso soggettivo (come diritto fondamentale della persona).

<sup>67</sup> Corte cost. 10 luglio 2002, n. 407, in *Foro it.*, 2003, I, 688, la quale ha affermato come «l’evoluzione normativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludersi che possa identificarsi una materia in senso tecnico, qualificabile come tutela dell’ambiente, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché al contrario essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell’ambiente come valore costituzionalmente protetto che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale»; si veda anche Id. 20 dicembre 2002, n. 536; Id. 14 novembre

biente concorrono, dunque, più competenze che rimangono autonome e distinte l'una dall'altra, essendo allo Stato affidate la salvaguardia e la conservazione, mediante fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela, ed essendo attribuita alle Regioni la possibilità di esercitare le proprie competenze dirette a regolare la fruizione dell'ambiente seppur nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale<sup>68</sup>.

Venendo alla vicenda *Nicolazzi*, i chiarimenti resi dalla Suprema Corte in ordine alla definizione del concetto di ambiente si collocano nel solco del predetto orientamento giurisprudenziale ed evidenziano come, anche stando ad un sommario esame del complesso delle disposizioni richiamate nelle Parte sesta *bis* del codice penale, la tutela accordata dall'art. 452-*quater* c.p. debba essere riferita alla più ampia accezione del bene ambiente, quella c.d. unitaria, non limitata ad un esclusivo riferimento agli aspetti prettamente naturali, ma estesa anche alle trasformazioni poste in essere dall'uomo e meritevoli di tutela<sup>69</sup>.

Peraltro, a parere della Corte, in tal senso parrebbero deporre le stesse aggravanti previste dall'art. 452-*bis*, co. 2, e dall'art. 452-*quater*, co. 2, c.p. nella parte in cui si riferiscono alle ipotesi in cui i fatti puniti si verificano anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o archeologico, né osterebbe a tale soluzione alcuna delle disposizioni contenute nel titolo relativo ai delitti contro l'ambiente.

---

2007, n. 378.

<sup>68</sup> Recentemente Corte cost., n. 246 del 2017 ha chiarito che viola la competenza esclusiva e trasversale dello Stato in materia di tutela dell'ambiente la legge regionale che deroga al regime dell'autorizzazione paesaggistica, in tema di strutture ricettive turistiche all'aria aperta; cfr., altresì, Id. 23 gennaio 2009, n. 12, la quale ha affermato come la circostanza che una determinata disciplina sia riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente" (art. 117, co. 2, lett. s) Cost.), pur comportando certamente il potere dello Stato di impartire standard di protezione unitari e validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili *in peius* da parte delle Regioni, non esclude che le leggi di queste ultime emanate nell'esercizio della potestà concorrente o in quella residuale possano avere ad oggetto anche scopi di tutela ambientale, salvo venga sancita dalle Regioni una tutela maggiore rispetto a quella statale (e dunque vi sia una deroga *in melius*) in relazione a materie che si intrecciano con il valore ambiente; cfr., infine, Id. 16 luglio 2014, n. 199 e Id. 11 luglio 2014, n. 197: quest'ultima pronuncia, in particolare, ha stabilito che la tutela dell'ambiente è ricompresa nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, con la conseguenza che le norme statali adottate in tale materia limitano la disciplina dettata dalle Regioni entro i settori di relativa competenza, potendo essa tutt'al più aumentare i livelli di tutela ambientale, senza tuttavia destabilizzare l'equilibrio tra esigenze contrapposte, espressamente individuato dalle norme dello Stato.

<sup>69</sup> Cass. pen, sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, *Nicolazzi* e *Rocca*, cit., chiarisce, infatti, che la nozione di ambiente presa in considerazione dalla fattispecie non debba essere «limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela».

Sebbene la pronuncia *de qua* specifichi quale sia la definizione del concetto di ambiente da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 452-*quater* c.p., essa lascia irrisolta la questione relativa alla determinazione del grado di lesione del bene giuridico oggetto di tutela.

Nella descrizione dell'evento di cui al n. 3), tale disposizione fa infatti riferimento alla rilevanza del fatto per l'"estensione della compromissione", senza tuttavia specificare quali siano i parametri oltre i quali la contaminazione ambientale risulta tale da offendere (*rectius* mettere in pericolo) l'incolumità pubblica.

Va evidenziato, sul punto, come negli ultimi anni la giurisprudenza – seppur con riferimento al delitto di inquinamento ambientale – abbia dato vita ad un'opera ermeneutica di integrazione creativa volta a superare il quoziente di imprecisione che caratterizza le macronozioni di "deterioramento" e di "compromissione", giungendo a configurarli come fenomeni «sostanzialmente equivalenti negli effetti»<sup>70</sup>, espressione di «modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema»<sup>71</sup>.

Più nello specifico, il "deterioramento" consisterebbe in uno squilibrio «strut-

<sup>70</sup> Cass., sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, Catapano e altri, in *www.lexambiente.it*. Nello stesso senso, si rinvia, in dottrina, ai commenti di DE SANTIS, *Il nuovo volto del diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2017, 148, il quale afferma che «in termini concettuali al deterioramento equivale la compromissione»; PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, fasc. 1, 2017, che ravvisa nella specie «un ennesimo caso di improprio e approssimativo uso della tecnica legislativa, nello sforzo di "coprire" – attraverso una sorta di endiadi – un'ampia accezione dell'evento dannoso integrativo del reato, mediante una definizione di fenomeni tra loro non dissimili»; cfr., altresì, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 4, il quale sostiene come mentre la compromissione avrebbe un carattere strutturale e designerebbe una non provvisoria inabilità della *res* alle proprie funzioni, il deterioramento costituirebbe, invece, una qualunque modifica *in peius*. Nel senso di considerare i due fenomeni tutt'altro che equivalenti, essendo la compromissione più grave del deterioramento, si è espresso AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *www.lexambiente.it*, il quale ha affermato che la prima ha effetti più gravi e duraturi, mentre il secondo implica un pregiudizio minore; in senso conforme, TRINCI, *Inquinamento ambientale: i primi chiarimenti della suprema Corte*, in *www.ilpenalista.it*, 26 novembre 2016, 4, che ha sottolineato come al deterioramento corrisponda un'alterazione reversibile in forza di processi rigenerativi naturali, mentre alla compromissione un'alterazione reversibile ottenuta però solo in forza di un'attività di bonifica e ripristino posta in essere dall'uomo.

<sup>71</sup> Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, Simonelli, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2016, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzione e spunti di riflessione*, nonché in *Riv. giur. amb.*, 2016, con nota di LOSENGO, D'ERIL, *Inquinamento ambientale: la Corte di Cassazione costretta a fare il legislatore*; cfr., altresì, Id., sez. III, 10 agosto 2017, n. 39078, in *www.lexambiente.it*, la quale ha precisato che, ai fini della configurazione della fattispecie di inquinamento ambientale, i fenomeni di deterioramento e compromissione devono essere significativi (ossia apprezzabili qualitativamente) e misurabili (ossia apprezzabili quantitativamente).

turale», un decadimento di stato o di qualità dei normali processi naturali<sup>72</sup>, o - come affermato più di recente - in una «riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuire in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole»<sup>73</sup>; la “compromissione”, invece, riguarderebbe uno squilibrio di tipo «dinamico»<sup>74</sup>, «funzionale» che «attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare»<sup>75</sup>. Ai fini dell'astratta configurabilità del delitto di inquinamento ambientale non è tuttavia richiesto il requisito della irreversibilità del danno, che caratterizza invece la più grave fattispecie di cui all'art. 452-*quater*<sup>76</sup>, rientrando nella sfera di punibilità anche le condotte lesive postume ma comunque inficanti sul bene ambientale alterato.

Pur tenendo nella dovuta considerazione le coordinate interpretative affermatesi nel predetto contesto, è pur vero che mutuare con disinvoltura tali approdi per definire il reale perimetro applicativo del delitto di disastro ambientale potrebbe tuttavia risultare un'operazione estremamente ardua, e ciò proprio in considerazione della *littera legis* dell'art. 452-*quater* c.p., che oltre a menzionare la sola condotta di “compromissione” (e non, anche, quella di “deterioramento”) associa tale condotta ad una sola delle forme in cui può

<sup>72</sup> Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, Simonelli, cit. In tale senso era già orientato FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 79, secondo cui si parla di deterioramento delle componenti ambientali «daddove il valore leso sia quello più strettamente statico»; conformemente sembra esprimersi RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it), il quale afferma che «la compromissione, per il suo significato letterale, evoca una situazione di rischio e di pericolo, mentre il deterioramento, implica, sempre per il suo significato testuale (che è poi quello preso comunemente in considerazione per il danneggiamento) un'alterazione dell'originaria consistenza di una cosa che peggiora lo stato o il valore».

<sup>73</sup> Cass., sez. III, 6 luglio 2017, n. 52436, Campione, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

<sup>74</sup> FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 79.

<sup>75</sup> Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, Simonelli, cit. Il principio può dirsi oggi consolidato, essendo stato richiamato anche nelle successive pronunce intervenute sul tema: Id., sez. III, 9 novembre 2017, n. 5834, in *Dejure*; Id., sez. III, 6 luglio 2017, cit.; Id., sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, cit.; Id., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo, in [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it); Id., sez. III, 3 marzo 2017, *ivi*.

<sup>76</sup> Come evidenzia chiaramente Cass., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo, cit., la quale chiarisce altresì che «le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un post factum non punibile», bensì «singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* dello stesso codice». In dottrina, cfr. TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 932, secondo cui l'irreversibilità (tipica del disastro) costituirebbe il confine “superiore” del perimetro dell'inquinamento ambientale, mentre gli aggettivi “significativo” e “misurabile” il confine “inferiore”.

concretizzarsi l'offesa alla pubblica incolumità<sup>77</sup>.

Non resta, dunque, che attendere puntuali interventi chiarificatori da parte della giurisprudenza di legittimità nello specifico ambito della fattispecie di cui all'art. 452-*quater*, al fine di decifrare l'*intentio legis* della riforma e conferire, così, maggiore determinatezza alla sfera applicativa del delitto di disastro ambientale<sup>78</sup>.

**SILVIA RIZZATO**

---

<sup>77</sup>Come correttamente evidenziato anche da MAZZANTI, *Primi chiarimenti (e nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità*, cit.

<sup>78</sup>Un tanto viene fermamente auspicato da GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, cit., 2705 ss., il quale ha definito il delitto di disastro ambientale come una «fattispecie “di massima”, bisognosa di integrazione e precisazione in sede applicativa, secondo le forme meno controllabili di quella che si suole denominare “discrezionalità giudiziaria”», affermando - al contempo - come il difetto di pre-determinabilità della fattispecie fisica per far dipendere la valutazione della rilevanza penale del fatto «da parametri ritagliati sul caso concreto e dalle finalità del singolo processo, secondo un approccio “individualizzante” anticamera dell'arbitrio».